Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

(GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione del 4 ottobre 2012	L 283	1	16.10.2012

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerato quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [3]. Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all'ingiunzione di pagamento europea.

---

[1] GU C 221 dell' 8.9.2005, pag. 77.

[2] Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006. Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

[3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

▼B

(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.

(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro.

(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.

(8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea.

(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.

(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.

(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia.

▼B

(13) Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.

(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.

(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.

(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l'esame.

(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.

(18) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l'importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell'ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.

(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell'ambito della procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all'osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea.

(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall'assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.

(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea.

▼B

(22) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.

(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.

(24) L'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.

(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.

(26) Le spese di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un'entità diversa dal giudice.

(27) Un'ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione. La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l'ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 23.

(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ([1]). Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l'ingiunzione di pagamento europea.

([1]) GU L 124 dell' 8.6.1971, pag. 1.

▼B

(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ([1]).

(31) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento intende

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento,

e

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.

([1]) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

▼B

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se

i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito,

o

ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

3. Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.

2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ([1]).

3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.

Articolo 4

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

([1]) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

▼B

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea;

2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea;

3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;

4. «giudice d'origine»: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 6

Competenza giurisdizionale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 7

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.

2. Nella domanda sono indicati:

a) il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

▼B

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

e

g) il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.

3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.

4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ([1]). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 8

Esame della domanda

Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.

Articolo 9

Completamento e rettifica della domanda

1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II.

2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.

([1]) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

▼B

Articolo 10

Modifica della domanda

1. Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea conformemente all'articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Articolo 11

Rigetto della domanda

1. Il giudice rigetta la domanda se:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7;

oppure

b) il credito è manifestamente infondato;

oppure

c) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

oppure

d) il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.

Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV.

2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.

3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 12

Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea

1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.

▼B

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

2. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.

3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:

a) pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione;

oppure

b) opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:

a) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;

b) l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16;

c) se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 13

Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;

▼B

b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;

c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;

d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

Articolo 14

Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto

1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:

a) notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;

b) se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;

c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;

d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;

e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;

f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.

3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:

a) un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:

   i) la forma di notifica,

e

▼B

ii) la data in cui è stata effettuata,

e

iii) se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,

oppure

b) una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 15

Notifica ad un rappresentante

La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.

Articolo 16

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.

2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.

3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.

4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.

Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.

Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

▼B

Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.

2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

Articolo 18

Forza esecutiva

1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.

Articolo 19

Abolizione dell'exequatur

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Articolo 20

Riesame in casi eccezionali

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14,

e

ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,

oppure

b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

▼B

2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.

3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.

Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.

Articolo 21

Esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.

2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:

a) una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità,

e

b) ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

▼B

Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:

a) la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti,

e

b) la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione,

e

c) il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.

3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Limitazione o sospensione dell'esecuzione

Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:

a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi,

o

b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo,

o

c) in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

Articolo 24

Assistenza legale

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:

a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea,

b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.

▼B

Articolo 25

Spese di giudizio

1. Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 26

Rapporto con le norme processuali nazionali

Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

Articolo 27

Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ([1]).

Articolo 28

Informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione

Gli Stati membri collaborano nell'informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:

a) le spese di notifica dei documenti,

e

b) le autorità competenti per l'esecuzione, ai fini dell'applicazione degli articoli 21, 22 e 23,

in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 ([2]).

Articolo 29

Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue

1. Entro il 12 giugno 2008, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea;

([1]) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
([2]) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

▼B

b) il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 20;

c) i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;

d) le lingue accettate in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 30

Modifiche degli allegati

I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 31

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 32

Riesame

Entro il 12 dicembre 2013 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d'ingiunzione di pagamento degli Stati membri.

▼B

La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2008, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal 12 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M1

ALLEGATO I

Domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo A

Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina.

Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Ricevuto dall'organo giurisdizionale (giorno/mese/anno)	
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** e.g. ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼M1

3. Motivi della competenza giurisdizionale

Codici:

01 Domicilio del convenuto o coimputato
02 Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio
03 Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso
04 In caso di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, luogo in cui essa è situata
05 Domicilio del trust
06 In caso di controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, sede dell'organo giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo è o avrebbe potuto essere sequestrato
07 Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
08 Domicilio del consumatore
09 Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
10 Luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto
11 Luogo in cui è situato il bene immobile
12 Organo giurisdizionale concordato dalle parti
13 Domicilio del creditore di alimenti
14 Altro (precisare)

Codice	Specificazione (solo per il codice 14)

4. Carattere transfrontaliero della causa

Codici:

01 Belgio	06 Grecia	11 Cipro	16 Malta	21 Romania	26 Regno Unito
02 Bulgaria	07 Spagna	12 Lettonia	17 Paesi Bassi	22 Slovenia	27 Altro (precisare)
03 Republica Ceca	08 Francia	13 Lituania	18 Austria	23 Slovacchia	
04 Germania	09 Irlanda	14 Lussembourgo	19 Polonia	24 Finlandia	
05 Estonia	10 Italia	15 Ungheria	20 Portogallo	25 Svezia	

Domicilio o residenza abituale del ricorrente	Domicilio o residenza abituale del convenuto	Paese dell'organo giurisdizionale

5. Informazioni bancarie (facoltative)

5.1 Pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente

Codici: 01 Con bonifico bancario
02 Con carta di credito
03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente
04 Patrocinio a spese dello Stato
05 Altro (precisare)

Per i codici 02 e 03 completare le informazioni bancarie di cui all'appendice 1

Codice	Specificazione (solo per il codice 05)

5.2 Pagamento dell'importo previsto da parte del convenuto

Titolare del conto	Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti
Numero del conto	**Numero di conto bancario internazionale (IBAN)**

▼M1

EUR	Euro	BGN	Lev bulgaro	CZK	Corona ceca	GBP	Lira Sterlina	HUF	Fiorino ungherese
LTL	Litas lituano	LVL	Lats lettone	PLN	Zloty polacco	RON	Leu romeno	SEK	Corona svedese

6. Credito principale	Valuta:	Altro (conformemente al codice bancario internazionale) Valore totale del credito principale, esclusi gli interessi e le spese:

Il credito si riferisce a (Codice 1)

01 Contratto di compravendita
02 Contratto di locazione - bene mobile
03 Contratto di locazione - bene immobile
04 Contratto di locazione - locazione commerciale
05 Contratto di servizi - elettricità, gas, acqua, telefono
06 Contratto di servizi - servizi medici
07 Contratto di servizi - trasporto
08 Contratto di servizi - consulenza giuridica, fiscale, tecnica
09 Contratto di servizi - alberghi, ristoranti
10 Contratto di servizi - riparazioni
11 Contratto di servizi - mediazione
12 Contratto di servizi - altro (precisare)
13 Contratto di costruzione
14 Contratto di assicurazione
15 Prestito
16 Garanzia o altra garanzia collaterale
17 Obbligazioni extracontrattuali se soggette ad un accordo tra le parti o un'ammissione di debito (ad es. danni, arricchimento senza causa)
18 Crediti derivanti da comproprietà di beni
19 Danni - contratto
20 Accordo di sottoscrizione (giornali, riviste)
21 Quota di adesione
22 Contratto di lavoro
23 Risoluzione extragiudiziale
24 Contratto di manutenzione
25 Altro (precisare)

Circostanze addotte (Codice 2)

30 Mancato pagamento
31 Pagamento insufficiente
32 Pagamento tardivo
33 Consegna di merci difettose o servizi scadenti
34 Delivery of defective goods or poor services
35 Beni o servizi non conformi all'ordine
36 Altro (precisare)

Altri dettagli (Codice 3)

40 Luogo d'acquisto
41 Luogo di consegna
42 Data d'acquisto
43 Data di consegna
44 Tipo di beni o servizi interessati
45 Indirizzo dell'immobile
46 In caso di prestito, finalità: credito al
47 In caso di prestito, finalità: credito ipotecario
48 Altri dettagli (precisare)

ID 1	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo
ID 2	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo
ID 3	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo
ID 4	Codice 1	Codice 2	Codice 3	Motivazione	Data* (o periodo)	Importo

* Formato data: giorno/mese/anno

Il credito è stato ceduto al ricorrente da (ove applicabile)

Ragione sociale	Codice di identificazione (ove applicabile)		
Cognome	Nome		
Indirizzo	CAP	Città	Paese

Informazioni supplementari su crediti relativi a contratti conclusi dai consumatori (ove applicabile)

Il credito riguarda contratti conclusi dai consumatori	In caso affermativo, il convenuto è il consumatore	In caso affermativo, il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio)
sì ☐ no ☐	sì ☐ no ☐	sì ☐ no ☐

▼M1

7. Interessi

Codici (associare un numero e una lettera):

01 Legale 02 Contrattuale 03 Capitalizzazione dell'interesse 04 Tasso d'interesse di un prestito ** 05 Importo calcolato dal ricorrente 06 Altro ***

A Annuale B Semestrale C Trimestrale D Mensile E Altro ***

ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al
ID *	Codice	Tasso d'interesse (%)	% superiore al tasso base (BCE)	su (importo)	Dal	al

ID *	Precisare per i codici 6 e/o E

* Inserire l'ID del credito corrispondente ** concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale *** precisare

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)

Importo	Precisare

9. Spese (ove applicabili)

Codici: 01 Spese di giudizio 02 Altro (precisare)

Codici	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codici	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codici	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo
Codici	Specificazione (solo per il codice 02)	Valuta	Importo

10. Prove disponibili a sostegno della domanda

Codici: 01 Prove scritte 02 Prova testimoniale 03 Perizia 04 Ispezione di un oggetto o di un sito 05 Altro (precisare)

ID *	Codice	Descrizione delle prove	Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove	Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove	Data (giorno/mese/anno)
ID *	Codice	Descrizione delle prove	Data (giorno/mese/anno)

* Inserire l'ID del credito corrispondente

▼M1

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)

Si invita l'organo giurisdizionale a richiedere al convenuto/ai convenuti il pagamento al ricorrente/ai ricorrenti dell'importo del credito principale summenzionato e di interessi, penalità contrattuali e spese. **Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.** **Riconosco che la presentazione di informazioni false può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine.**		
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

▼M1

Appendice 1 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea **Informazioni bancarie ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente** Codici: 02 Con carta di credito 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente		
Codice	Titolare del conto	Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti / Emittente della carta di credito
Numero del conto / della carta di credito		Numero di conto bancario internazionale (IBAN) / Data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito

▼M1

Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea **Opposizione al passaggio al procedimento civile ordinario**		
Numero della causa (da indicare se l'appendice è inviata all'organo giurisdizionale separatamente dal modulo):		
Ragione sociale	Cognome	Nome
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

▼M1

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Informazioni importanti

Il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente deve completare anche l'appendice 2 del presente modulo. L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo a un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'Atlante giudiziario europeo (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm).

Accertarsi che il modulo sia debitamente firmato e datato nell'ultima pagina.

Istruzioni

Inserire i codici specifici forniti all'inizio di ciascuna sezione nelle caselle pertinenti.

1. Organo giurisdizionale Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale.

2. Parti e loro rappresentanti Questa sezione deve fornire informazioni sulle parti e sui loro rappresentanti (ad es. avvocato, tutore), se del caso, conformemente ai codici indicati nel modulo. La casella [Codice di identificazione] dovrebbe riferirsi, ove applicabile, al numero speciale che i rappresentanti legali possiedono in taluni Stati membri ai fini di comunicazioni per via elettronica con l'organo giurisdizionale (cfr. articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CE) n. 1896/2006), al numero di registrazione per le società o ad eventuali altri numeri di identificazione per le persone fisiche. La casella [Altro] può contenere altre informazioni che consentono di identificare la persona (ad es. la data di nascita, la posizione della persona in questione nella società interessata). Se vi sono più di quattro parti e/o rappresentanti, si utilizzi la sezione [11].

3. Motivi della competenza giurisdizionale Si veda sopra, "Informazioni importanti".

4. Carattere transfrontaliero della causa Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, almeno due delle caselle di questa sezione devono riferirsi a Stati diversi.

5. Informazioni bancarie (facoltative) Nella sottosezione [5.1], si può indicare come il ricorrente intenda pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento di cui alla sottosezione sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (**http://ec.europa.eu/civiljustice/**). Qualora il ricorrente scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, egli deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario (vedasi appendice 1 del presente modulo).

Nella sottosezione [5.2], il ricorrente può indicare la modalità prescelta per il pagamento da parte del convenuto. In caso di bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.

6. Credito principale Questa sezione deve contenere una descrizione del credito principale e delle circostanze alla base del credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Utilizzare un numero di identificazione ("ID") per ciascun credito, seguendo la numerazione da 1 a 4. Ciascun credito deve essere descritto inserendo nelle caselle adiacenti al numero di identificazione i codici pertinenti 1, 2, e 3. In caso di mancanza di spazio, si utilizzi la sezione [11]. La casella [Data (o periodo)] si riferisce, ad esempio, alla data del contratto o dell'evento dannoso, o al periodo della locazione.

7. Interessi Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Il codice deve contenere sia il numero (prima riga), sia la lettera (seconda riga) pertinenti. Ad esempio, se il tasso di interesse è stato convenuto mediante contratto su base annuale, il codice sarà 02A. Nel caso in cui sia l'organo giurisdizionale a decidere l'importo degli interessi, l'ultima casella [al] deve rimanere vuota e occorre utilizzare il codice 06E. Il codice 01 si riferisce a un tasso di interesse legale. Il codice 02 si riferisce a un tasso di interesse convenuto tra le parti. Qualora si utilizzi il codice 3 (capitalizzazione dell'interesse) l'importo indicato dovrebbe costituire la base per il rimanente periodo da coprire. Per capitalizzazione di interessi si intende la situazione secondo cui gli interessi maturati sono aggiunti al capitale e sono tenuti in considerazione per il calcolo di ulteriori interessi. Nel caso di transazioni commerciali ai sensi della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, del 29 giugno 2000, il tasso di interesse legale è pari al tasso d'interesse della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato a livello nazionale (ad es. dalle rispettive banche centrali). In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/35/CE). Il "tasso base (BCE)" si riferisce al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.

8. Penalità contrattuali (ove applicabili)

▼M1

9. Spese (ove applicabili) Se è richiesto un rimborso delle spese, queste devono essere indicate utilizzando i codici riportati nel modulo. La casella [specificazioni] deve essere utilizzata unicamente per il codice 02, ossia in caso di richiesta di rimborso di spese diverse dalle spese processuali. Tali spese possono includere, ad esempio, quelle relative a un rappresentante del ricorrente o spese preprocessuali. Qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale. Le spese devono essere riportate nella stessa valuta utilizzata per il credito principale.

10. Prove disponibili a sostegno della domanda In questa sezione devono figurare le prove disponibili che giustificano ciascun credito mediante i codici indicati nel modulo. La casella [Descrizione delle prove] deve contenere, ad esempio, il titolo, il nome, la data e/o il numero di riferimento del documento interessato, l'importo indicato in tale documento e/o il nome del testimone o perito.

11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario) Si utilizzi questa sezione qualora una delle precedenti sezioni necessiti di spazio supplementare o, se necessario, per fornire ulteriori informazioni utili all'organo giurisdizionale. Ad esempio, qualora vi siano vari convenuti, ognuno debitore di una parte del credito, occorre indicare in questa sezione l'importo dovuto da ciascuno dei convenuti o se si richiede la responsabilità solidale di due o più convenuti.

Appendice 1 Se il ricorrente ha scelto il pagamento dei diritti di cancelleria con carta di credito o mediante prelievo dal proprio conto corrente, egli deve inserire nell'appendice 1 le necessarie informazioni. Si prega di notare che non sempre tutti i metodi di pagamento sono disponibili presso l'organo giurisdizionale adito. Le informazioni fornite nell'appendice 1 non sono comunicate al convenuto.

Appendice 2 In questa appendice si informa l'organo giurisdizionale della propria intenzione di interrompere il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda. Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale. Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.

▼M1

ALLEGATO II

Richiesta al ricorrente di completare e/o correggere la domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo B

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼**M1**

In seguito all'esame della domanda d'ingiunzione di pagamento europea si chiede di completare e/o correggere la domanda allegata come indicato qui di seguito il più presto possibile e comunque entro il

_____ / _____ / _____

La domanda iniziale dev'essere completata e/o corretta nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale adito.

La domanda sarà respinta, secondo i termini previsti dal regolamento, in caso di omesso completamento e/o correzione entro i termini sopra indicati.

La lingua in cui è stata compilata la domanda è sbagliata. Si prega di compilarla in una delle seguenti lingue:

01 Bulgaro	06 Greco	11 Ungherese	16 Rumeno	21 Inglese
02 Ceco	07 Francese	12 Maltese	17 Slovacco	22 Altra lingua (precisare)
03 Tedesco	08 Italiano	13 Olandese	18 Sloveno	
04 Estone	09 Lettone	14 Polacco	19 Finlandese	
05 Spagnolo	10 Lituano	15 Portoghese	20 Svedese	

Codice della lingua	Precisare la lingua (solo per il codice 22)

Le seguenti caselle devono essere completate e/o corrette:

Codici:

01 Parti e loro rappresentanti	04 Informazioni bancarie	07 Penalità contrattuali	10 Dichiarazioni aggiuntive
02 Motivi di competenza	05 Credito principale	08 Spese	11 Firma
03 Carattere transfrontaliero della causa	06 Interessi	09 Prove	

Codice	Precisare
Codice	Precisare
Codice	Precisarev
Codice	Precisare
Codice	Precisare

▼M1

ALLEGATO III

Proposta al ricorrente di modificare la domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo C

Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼M1

In seguito all'esame della Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, l'organo giurisdizionale ritiene che le condizioni necessarie siano soddisfatte solo per una parte della domanda. Pertanto, l'organo giurisdizionale propone la seguente modifica della domanda:

Si prega di rispondere all'organo giurisdizionale il più presto possibile e in ogni caso entro la seguente

data: _____/_____/_____

In caso di mancata risposta entro il termine summenzionato o di rifiuto della proposta, l'organo giurisdizionale respingerà in toto la Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, secondo i termini previsti dal regolamento.
In caso di accettazione della proposta, l'organo giurisdizionale emetterà un'ingiunzione di pagamento europea per tale parte della domanda. La possibilità di recuperare la parte restante del credito iniziale non coperta dall'ingiunzione di pagamento europea in successivi procedimenti è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale l'organo giurisdizionale è adito.

☐ **Accetto la proposta dell'organo giurisdizionale**		☐ **Rifiuto la proposta dell'organo giurisdizionale**	
Ragione sociale		Cognome	Nome
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro	

▼M1

ALLEGATO IV

Decisione di rifiuto di una domanda di ingiunzione di pagamento europea

Modulo D

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero Causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼M1

Il giudice ha esaminato la Sua domanda d'ingiunzione di pagamento europea, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1896/2006 e la respinge per il/ i seguente/i motivo/i:

01 La domanda non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)).

02 La domanda non riguarda una controversia transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)).

03 La domanda non riguarda un credito pecuniario esigibile di uno specifico importo di cui all'articolo 4 del regolamento (articolo 11, paragrafo1, lettera a)).

04 Il giudice non è competente a norma dell'articolo 6 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)).

05 La domanda non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (articolo 11, paragrafo 1, lettera a)).

06 Il credito è manifestamente infondato (articolo 11, paragrafo 1, lettera b).

07 La domanda non è stata completata o rettificata entro il termine stabilito dal giudice (articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1, lettera c)).

08 La domanda non è stata modificata entro il termine stabilito dal giudice (articolo 10 e articolo 11, paragrafo 1, lettera d)).

Motivo/i del rifiuto (indicare codice)

Codice	Ulteriori informazioni, se necessario
Codice	Ulteriori informazioni, se necessario
Codice	Ulteriori informazioni, se necessario
Codice	Ulteriori informazioni, se necessario

Il rifiuto della domanda non può formare oggetto d'impugnazione. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di presentare una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o di utilizzare qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

▼M1

ALLEGATO V

Ingiunzione di pagamento europea

Modulo E

Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼M1

EUR	Euro	BGN	Lev bulgaro	CZK	Corona ceca	GBP	Lira Sterlina	HUF	Fiorino ungherese
LTL	Litas lituano	LVL	Lats lettone	PLN	Zloty polacco	RON	Leu romeno	SEK	Corona svedese
					Altro (conformemente al codice bancario internazionale)				

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il giudice ha emanato la seguente ingiunzione di pagamento europea sulla base della domanda acclusa alla presente. In virtù di tale decisione il giudice le intima il pagamento del seguente importo al ricorrente:

Convenuto 1	Cognome	Nome	Ragione sociale
	Valuta	Importo	Data (giorno/mese/anno)
Credito principale			
Interesse			
Penali contrattuali			
Spese			
Importo totale*			
Convenuto 2	Cognome	Nome	Ragione sociale
	Valuta	Importo	Data (giorno/mese/anno)
Credito principale			
Interesse			
Penali contrattuali			
Spese			
Importo totale*			

☐ **Responsabilità in solido**

*** si veda la lettera f della sezione "Informazione importante all'attenzione del convenuto"**

▼M1

INFORMAZIONE IMPORTANTE ALL'ATTENZIONE DEL CONVENUTO

La informiamo che:

a. ha la facoltà di:
   i. pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; oppure
   ii. opporsi all'ingiunzione proponendo opposizione dinanzi al giudice che ha emanato la presente ingiunzione entro il termine stabilito alla lettera b);

b. l'opposizione deve essere trasmessa al giudice entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata notificata l'ingiunzione. Tale periodo di 30 giorni ha inizio il giorno successivo alla data in cui l'ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche e i giorni festivi. Nel caso in cui l'ultimo giorno di tale periodo sia un sabato, una domenica o un giorno festivo, il periodo scade il successivo giorno lavorativo (si veda il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 *). Si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale;

c. l'ingiunzione è stata emanata unicamente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Dette informazioni non sono state verificate dal giudice;

d. l'ingiunzione diventa esecutiva salvo opposizione dinanzi al giudice entro il termine di cui alla lettera (b);

e. se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto di interrompere il procedimento;

f. la legge nazionale può prevedere l'applicazione di interessi fino alla data di esecuzione dell'ingiunzione, nel qual caso l'importo dovuto complessivo risulterà maggiorato.

* GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1 (de, fr, it, nl).
Edizione speciale inglese: Serie I capitolo 1971(II), p.354
Edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1, pag. 131.
Edizioni speciali portoghese e spagnola: capitolo 01 tomo 1, pag. 149.
Edizioni speciali finlandese e svedese: capitolo 01 tomo 1, pag. 71.
Edizioni speciali ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca e slovena: capitolo 01 tomo 1, pag. 51.
Edizioni speciali bulgara e romena: capitolo 01 tomo 1, pag. 16.

▼M1

ALLEGATO VI

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

Modulo F

Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa (da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)	
Ricevuto dall'organo giurisdizionale (giorno/mese/anno)	
Firma e/o timbro	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼**M1**

Con la presente propongo opposizione all'ingiunzione di pagamento europea emessa i _____ / _____/_____		
Ragione sociale	Cognome	Nome
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)	Firma e/o timbro

▼M1

ALLEGATO VII

Dichiarazione di esecutività

Modulo G

Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

1. Organo giurisdizionale		
Denominazione		
Indirizzo		
CAP	Città	Paese

Numero della causa	
Fatto a	Data (giorno/mese/anno)
Firma e/	

2. Parti e loro rappresentanti

Codici: 01 Ricorrente; 02 Convenuto; 03 Rappresentante del ricorrente *; 04 Rappresentante del convenuto *; 05 Rappresentante legale del ricorrente **; 06 Rappresentante legale del convenuto **

Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		
Codice	Ragione sociale		Codice di identificazione (ove applicabile)	
	Cognome		Nome	
	Indirizzo	CAP	Città	Paese
	Telefono ***	Fax ***	Indirizzo di posta elettronica ***	
	Professione ***	Altro ***		

* ad es. avvocato ** ad es. genitore, tutore, amministratore delegato *** facoltativo

▼**M1**

L'organo giurisdizionale dichiara che l'allegata ingiunzione di pagamento europea,

emanata il _____/_____/_____ **a carico di** _____

e notificata il _____ / _____ / _____

è esecutiva ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Informazione importante

La presente ingiunzione di pagamento europea è immediatamente esecutiva in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la Danimarca, senza che sia necessaria un'ulteriore dichiarazione che ne constati la forza esecutiva nello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione e senza che sia possibile contestarne il riconoscimento. Le procedure di esecuzione sono disciplinate dalla legge dello Stato membro di esecuzione salvo diverse disposizioni del regolamento.